

Febbraio 2024

Le informative per l'azienda

News febbraio	2
Legge di Bilancio - sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie	4
Il nuovo "de minimis" dal 2024	9
Minimi retributivi 2024 del lavoro domestico	10
Esonero contributivo per i datori di lavoro privati in possesso della certificazione della parità di genere	11
Agevolazioni <i>part time</i> ciclico	14
Computo del rateo di tredicesima e quattordicesima nel calcolo dell'indennità per il congedo straordinario	15
Valori retributivi e contributivi per l'anno 2024	16
Aliquote 2024 per iscritti alla gestione separata	19

L'agenda delle scadenze

Principali scadenze dal 1° al 29 febbraio 2024	22
--	----

Scadenza contrattuali

Principali scadenze contrattuali del mese di febbraio 2024	25
--	----

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Nuova versione del Portale dei servizi *online* per le visite mediche di controllo

L'Inps, con messaggio del 29 dicembre 2023, ha reso noto che è stata rilasciata una nuova versione del Portale dei servizi *online* per le visite mediche di controllo (VMC) a uso dei datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato.

All'interno del Portale per le visite mediche di controllo, l'utente ha la possibilità di fruire delle funzionalità raggruppate per tipologia di servizio; è, inoltre, presente la nuova funzionalità "Gestione fatture" per i datori di lavoro privati e pubblici non afferenti al Polo Unico.

Importanti implementazioni sono previste anche per la consultazione delle deleghe acquisite da parte degli intermediari, nonché per la visualizzazione, da parte delle P.A. afferenti al Polo Unico, degli esiti delle visite mediche di controllo, disposte d'ufficio dall'Istituto, nei confronti dei lavoratori in malattia.

Da ultimo, nell'ambito della consultazione degli esiti, le comunicazioni per tutti i datori di lavoro risultano arricchite di ulteriori informazioni utili.

(Inps, messaggio, 29/12/2023, n.4710)

Tabelle Aci per il 2024

A partire dal 1° gennaio 2024 sono applicabili le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e ciclomotori, elaborate dall'Acì e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023.

Le tabelle vengono utilizzate:

- per individuare il fringe benefit al lavoratore nell'ipotesi di uso promiscuo dell'auto aziendale;
- per individuare la quota non imponibile ai fini previdenziali e fiscali.

Ricordiamo che, per le concessioni in uso effettuate a partire dal 1° luglio 2020, il calcolo del benefit ha subito una modifica, andando a graduare detta valorizzazione in funzione delle emissioni di anidride carbonica per chilometro (g/km di CO₂).

(Comunicato, Gazzetta Ufficiale, 22/12/2023, n. 314)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Inail: riduzione premio artigiani per andamento infortunistico

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, recependo la delibera Commissario straordinario Inail, 26 settembre 2023 n. 64, ha emanato il D.I. 2975/2023, relativo alla riduzione dei premi per gli artigiani per l'anno 2023 che non hanno avuto infortuni nel biennio 2021/2022.

In particolare, la riduzione è stabilita in misura pari al 4,99% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2023.

(Decreto Interministeriale, 27/10/2023, n. 2975)

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Implementate nuove funzionalità nel portale Inps

L'Inps, con i messaggi n. 4553 del 19 dicembre 2023, e n. 4583 del 20 dicembre 2023, rende nota l'implementazione di nuove funzionalità presenti nella propria piattaforma.

In particolare, con il messaggio n. 4553/2023 viene reso noto il rilascio della funzionalità di "Stato domanda" che consentirà progressivamente ai cittadini di ricevere informazioni in merito alle istanze dagli stessi avanzate nei confronti dell'Istituto, ed il relativo stato di avanzamento.

Ciò rispetto a tutte le domande eventualmente proposte.

Con il messaggio n. 4583/2023 viene resa nota, invece, l'estensione delle funzionalità per la creazione e la gestione delle istanze di *Smart-Task*.

Tale estensione renderà ancora più ampia la platea dei soggetti potenzialmente fruitori di tale funzionalità che consente di gestire in maniera oggi più rapida quelle operazioni manuali e ripetitive da parte degli operatori di Sede, nell'ottica di raggiungere una sempre maggiore automatizzazione delle attività quotidiane e reiterate.

(Inps, messaggio, 19/12/2023, n. 4553; Inps, messaggio, 20/12/2023, n. 4583)

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: LEGGE DI BILANCIO - SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI SOSTEGNO AL REDDITO E ALLE FAMIGLIE

La Legge di Bilancio 2024, in vigore il 1° gennaio 2024, racchiude varie disposizioni a contenuto lavoristico, tra cui una serie di norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di misure a sostegno del reddito e in favore delle famiglie, destinate a produrre effetti nel corso dell'anno 2024, delle quali l'Inps, con la circolare n. 4/2024, ha fornito un quadro riepilogativo, rimandando a specifiche circolari successive per maggiori dettagli.

Iscro

Con i commi da 142 a 155 dell'articolo 1 viene resa strutturale, dal 1° gennaio 2024, l'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, dalla Legge di Bilancio 2021.

L'indennità:

- è riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all'esercizio di arti e professioni;
- viene erogata per 6 mensilità a decorrere dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
- è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto richiedente nei 2 anni antecedenti a quello che precede la presentazione della domanda;
- non può superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili (da rivalutarsi annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente);
- non dà luogo ad accredito di contribuzione figurativa;
- concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

Per il finanziamento della misura sono stanziati appositi importi che costituiscono altresì i limiti di spesa che l'Inps terrà monitorati così che, qualora dalle attività di verifica dovessero emergere scostamenti, anche in via prospettica, rispetto agli stanziamenti, non siano adottati ulteriori provvedimenti concessori.

Malattia gente di mare

Il comma 156 introduce significative modifiche in ordine alle modalità di calcolo e all'ammontare dell'indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

In particolare, la novella prevede che:

- per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, che impediscono totalmente e di fatto lo svolgimento dell'attività lavorativa, l'indennità giornaliera sia pari al 60% della retribuzione;
- l'indennità è determinata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l'evento morboso;
- l'indennità giornaliera viene calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti se l'evento di malattia si sia verificato nei primi 30 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro.

Congedo parentale

Il comma 179 ha introdotto un'importante novità in materia di congedo parentale, novellando l'articolo 34, D.Lgs. 151/2001 e disponendo, per i genitori che fruiscono del congedo parentale, il riconoscimento di un'indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo, da fruire entro il 6° anno di vita del bambino. Per il solo anno 2024, la misura dell'indennità di cui trattasi, è pari all'80% della retribuzione.

La nuova misura di sostegno, che si aggiunge alla disposizione che prevede un'indennità pari all'80% della retribuzione per un mese entro il 6° anno di vita del bambino (circolare Inps n. 45/2023), trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Tipologia	Novità
Proroga sostegno al reddito per lavoratori di call center	<p>Il comma 168 prevede, anche per il 2024, il finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, non rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, previste dall'articolo 44, comma 7, D.Lgs. 148/2015, nel limite di spesa di 10 milioni di euro.</p> <p>Si ricorda che la misura è costituita da un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, la cui erogazione è subordinata all'emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro.</p> <p>I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, per cui è ammessa la specifica indennità, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia.</p>

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Tipologia	Novità
Cigs e mobilità in deroga per imprese operanti in aree di crisi industriale complessa	Il comma 170 destina risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. Le citate risorse, finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazione, saranno ripartite tra le Regioni interessate con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Mef.
Sostegno al reddito lavoratori di aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria	<p>Il comma 171 proroga, per il triennio 2024-2026, il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria (articolo 1, comma 1, D.Lgs. 72/2018), di entità pari al trattamento di integrazione salariale, per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascuna annualità.</p> <p>Il trattamento, concesso dal Ministero del lavoro, viene erogato dall'Inps che vi provvede esclusivamente con il sistema del pagamento diretto.</p>
Cigs per imprese che cessano l'attività produttiva	<p>Il comma 172 proroga - per l'anno 2024 ed entro determinati limiti di spesa - la possibilità, per le imprese che abbiano cessato o stiano cessando l'attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti di cui agli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015 e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento Cigs per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.</p> <p>La norma non modifica la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso all'intervento (articolo 44, D.L. 109/2018), perciò l'ammissione all'intervento straordinario resta subordinata, tra le altre condizioni, alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del lavoro, in cui viene verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento e indicato il relativo onere finanziario.</p> <p>La proroga prevista dalla Legge di Bilancio 2024 opera nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024.</p> <p>Si ricorda che l'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in commento avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell'Inps ai lavoratori.</p>

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Tipologia	Novità
Cigs per i dipendenti del gruppo ILVA	Il comma 173 proroga, per l'anno 2024 - nel limite di spesa di 19 milioni di euro - l'integrazione del trattamento di Cigs, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, in favore dei dipendenti occupati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA.
Cigs per imprese con rilevanza economica strategica e con rilevanti problematiche occupazionali	<p>Il comma 174 incrementa a 100 milioni di euro le risorse stanziare per la proroga, negli anni 2022, 2023 e 2024, del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-<i>bis</i>, D.Lgs. 148/2015 che prevede la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di Cigs, in deroga ai limiti massimi di durata stabiliti dagli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015. L'ulteriore periodo di Cigs può avere le seguenti durate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 mesi per riorganizzazione aziendale; - 6 mesi per crisi aziendale; - 12 mesi per contratto di solidarietà. <p>Non è mutata la disciplina di riferimento, perciò permangono i presupposti e le condizioni stabilite dal citato articolo 22-<i>bis</i>.</p>
Cigs per imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 dipendenti	<p>Con i commi 175 e 176 viene riconosciuto un ulteriore periodo di trattamento di Cigs alle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità.</p> <p>Il trattamento, originariamente introdotto dall'articolo 42, D.L. 75/2023, può essere riconosciuto, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente di cui agli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015, in continuità con le misure di sostegno già autorizzate. Ne deriva che i trattamenti de quo possono riguardare anche periodi antecedenti al 1° gennaio 2024.</p> <p>Si ricorda che l'ulteriore periodo di Cigs può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.</p> <p>L'intervento di proroga – concesso per il completamento dei piani di riorganizzazione aziendale e per la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio delle competenze aziendali – può essere riconosciuto nel limite di spesa di 63.300.000 euro per l'anno 2024.</p>

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Tipologia	Novità
Cigs per accordi di transizione occupazionale	<p>Nel corso dell'anno 2024 continuerà a trovare applicazione, in quanto disposizione di carattere strutturale, la previsione di cui all'articolo 22-ter, D.Lgs. 148/2015, che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria.</p> <p>Il trattamento, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dagli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili, in relazione alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale.</p> <p>La disposizione si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.</p>
Stop alla Cigs per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica	<p>Nel corso dell'anno 2024 non troverà più applicazione, invece, in quanto non ulteriormente prorogata, la disposizione di cui all'articolo 44, comma 11-ter, D.Lgs. 148/2015, che prevedeva la possibilità di ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.</p> <p>Potevano accedere alla misura di sostegno di cui trattasi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale che – avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile – non potevano accedere a ulteriori trattamenti di integrazione salariale straordinaria. Il trattamento poteva avere una durata massima di 52 settimane fruibili nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.</p>

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: IL NUOVO “DE MINIMIS” DAL 2024

A seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea del Regolamento 2023/2831 del 13 dicembre 2023, è stato elevato dal 1° gennaio 2024 da 200 a 300 mila euro l’importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro a un’impresa unica nell’arco di 3 anni (il triennio è mobile).

Il massimale di 300.000 euro, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, si applica a prescindere:

- dalla forma di aiuto *de minimis*;
- dall’obiettivo perseguito;
- dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse UE.

Al superamento del massimale i nuovi aiuti non beneficiano delle disposizioni più favorevoli previste dal Regolamento.

In caso di fusioni o acquisizioni, ai fini del massimale, si devono considerare tutti gli aiuti precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione e gli aiuti concessi prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.

Nelle ipotesi di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, invece, l’importo degli aiuti concessi prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito (in linea di massima quella che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti) o, se ciò non fosse possibile, è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Gli aiuti *de minimis* concessi a norma del nuovo regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Gli aiuti *de minimis* che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: MINIMI RETRIBUTIVI 2024 DEL LAVORO DOMESTICO

Il giorno 8 gennaio 2024 è stato siglato, dalla Commissione Nazionale per l'aggiornamento retributivo, l'accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico derivanti dalla variazione del costo della vita. L'incremento per il 2024 è lieve grazie ad una contenuta variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo.

La tabella con gli importi retributivi aggiornati ha decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Il Ministero del lavoro ha reso disponibili il verbale di accordo e la tabella dei minimi retributivi (<https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/lavoro-domestico-accordo-sui-minimi-retributivi-2024>).

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: ESONERO CONTRIBUTIVO PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

L'articolo 5, L. 162/2021 prevede un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere. La certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008. Pertanto, solo le certificazioni rilasciate da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 e, quindi, riportanti il marchio UNI e quello dell'Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in oggetto (l'elenco aggiornato degli Organismi di certificazione accreditati abilitati al rilascio della certificazione in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022 è disponibile al seguente [link: https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-di-certificazione](https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-di-certificazione)).

Con la circolare n. 137/2022 l'Inps ha fornito le indicazioni e le istruzioni operative sull'ambito di applicazione dell'esonero contributivo. In particolare, la citata circolare ha fornito le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro che avessero conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 di accedere alla nuova misura di esonero, rinviando, per i datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione oltre tale data, a ulteriori indicazioni. Al § 7 della citata circolare è stata data evidenza dello specifico modulo telematico "PAR_GEN" da utilizzare per le richieste di esonero contributivo. Con riferimento alle modalità e alle tempistiche di trasmissione delle richieste di esonero per l'anno 2022, con il messaggio n. 1269/2023, sono stati successivamente forniti ulteriori chiarimenti.

Con il messaggio n. 4614/2023 l'Inps ha ora reso noto che sul proprio sito internet, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni" (ex DiResCo), è stato rilasciato il nuovo modulo di istanza on line "SGRAVIO PAR_GEN_2023" al fine di consentire l'invio delle richieste di accesso al beneficio in oggetto da parte dei datori di lavoro privati che hanno conseguito la certificazione per la parità di genere entro il 31 dicembre 2023. Le domande possono essere presentate fino al 30 aprile 2024, fermo restando che, ai fini dell'ammissibilità all'esonero, farà fede la data di rilascio della certificazione, che non potrà in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2023. La domanda telematica di autorizzazione all'esonero contiene le seguenti informazioni:

1. i dati identificativi del datore di lavoro;
2. la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
3. l'aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
4. la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

5. il periodo di validità della certificazione di parità di genere, indicando a tale fine la data di rilascio della suddetta certificazione;
6. la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere, l'identificativo alfanumerico del Certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell'Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato.

Le domande correttamente inoltrate rimarranno nello stato *"trasmessa"* fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata al termine del periodo volto all'acquisizione delle istanze (30 aprile 2024). Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l'ammontare dell'esonero che potrà essere fruito. L'Inps autorizzerà la fruizione del beneficio, quale esonero non superiore all'1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario. Le istanze per le quali sarà riconosciuto l'intero ammontare dell'esonero spettante saranno contrassegnate dallo stato *"Accolta"*.

Fermo restando il limite di spesa di 50 milioni di euro annui, nell'ipotesi di insufficienza di dette risorse, l'esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile. Qualora si renda necessario procedere a detta riduzione, le istanze saranno contrassegnate dallo stato *"Accolta parziale"*.

All'esito dell'elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell'esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) *"4R"*, che assume il seguente significato *"Azienda autorizzata all'esonero di cui all'articolo 5 della legge n. 162/2021"*. La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro a cui è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) *"4R"*.

In caso di rinuncia o revoca della certificazione, il datore di lavoro interessato provvederà, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all'Istituto, secondo la funzionalità *"Contatti"* del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché al Dipartimento per le Pari opportunità alla PEC pariopportunita@mailbox.governo.it e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell'esonero, il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del CdM comunicherà periodicamente all'Inps i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere. Qualora la certificazione indicata nella richiesta di esonero non corrisponda ai requisiti di cui sopra, la domanda non potrà trovare accoglimento.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Con riferimento all'esonero autorizzato relativamente alle domande presentate entro il 30 aprile 2023, si chiarisce che:

- i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato della parità di genere conforme, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell'accoglimento della stessa, l'esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione;
- i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell'esonero per l'intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l'Inps procederà d'ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell'esonero per l'intero periodo spettante;
- i datori di lavoro privati che abbiano dichiarato il possesso di un certificato della parità di genere risultato, a seguito degli accertamenti effettuati, non coerente con i requisiti legittimanti richiesti, saranno destinatari di un intervento di recupero degli importi autorizzati e indebitamente fruiti, secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite.

Si precisa, infine, che i datori di lavoro privati che abbiano erroneamente presentato domanda per l'annualità 2022 in presenza di una certificazione della parità di genere conseguita nell'anno 2023, possono ripresentare domanda per l'annualità 2023.

Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2023 saranno fornite successive indicazioni, anche alla luce degli esiti di questa fase applicativa.

Con riferimento alle modalità di fruizione dell'esonero autorizzato, valgono le indicazioni operative già fornite con la circolare n. 137/2022 e l'effettiva fruizione della misura di esonero potrà decorrere solo all'esito dell'elaborazione cumulativa delle istanze trasmesse e delle verifiche preventive circa il possesso dei requisiti abilitanti in capo ai singoli richiedenti.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: AGEVOLAZIONI PART TIME CICLICO

Si comunica che l'Inps, con circolare n. 109 del 27 dicembre 2023, ha fornito chiarimenti in merito all'Indennità *una tantum* per l'anno 2022 e 2023 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico. Potranno usufruire del beneficio i titolari di tutti i rapporti di lavoro *part-time* nell'anno 2021, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti od orizzontali, purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell'attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane. Il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non deve essere titolare:

- di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico;
- della NASpI
- di un trattamento pensionistico diretto.

Per i lavoratori interessati che hanno presentato la domanda per l'indennità *una tantum* 2022 nell'anno 2023, il controllo relativo alla non titolarità di altro rapporto di lavoro, di trattamento pensionistico diretto, nonché quello relativo alla non percezione dell'indennità NASpI, sarà effettuato non alla data di presentazione della domanda, bensì alla data del 30 novembre 2022.

Inoltre, come precisa l'Inps, è previsto il riconoscimento di una indennità *una tantum* di importo pari a 550 euro, per l'anno 2023, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022.

L'indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell'anno 2022 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

In questo caso il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore, nell'alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti alla titolarità del contratto di lavoro nell'anno 2022, possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane. Inoltre, ai fini dell'accesso all'indennità *una tantum*, il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: COMPUTO DEL RATEO DI TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA NEL CALCOLO DELL'INDENNITÀ PER IL CONGEDO STRAORDINARIO

Precisazioni in ordine ai criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell'indennità per il congedo straordinario per conviventi di soggetto con disabilità in situazione di gravità che non può superare la durata complessiva di 2 anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa, di cui all'articolo 42, commi 5 e ss., D.Lgs. 151/2001, sono stati forniti dall'Inps nel messaggio n. 30/2024.

L'Istituto conferma l'interpretazione già fornita sull'argomento con le circolari n. 64/2001 e n. 32/2012. Conseguentemente, durante il periodo di congedo straordinario indicato, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, etc.), esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: VALORI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L'ANNO 2024

L'Inps, con circolare n. 21/2024, ha reso noti il limite minimo di retribuzione giornaliera e l'aggiornamento dei valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile UniEmens

Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori	
Anno 2024	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld	598,61
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)	56,87

Retribuzioni convenzionali in genere	
Anno 2024	Euro
Retribuzione giornaliera minima	31,60

Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. 250/1958)	
Anno 2024: soci delle cooperative della piccola pesca	Euro
Retribuzione convenzionale mensile	790,00

Rapporti di lavoro a tempo parziale

Nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

$$(56,87 \text{ euro}) \times (6) / (40) = \text{€ } 8,53 = \text{minimale di retribuzione oraria}$$

Articolo 3-ter, D.L. 384/1992 (contributo aggiuntivo 1%)	
Anno 2024	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	55.008,00
Importo mensilizzato	4.584,00

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi	
Anno 2024	Euro
Trattamento minimo di pensione	598,61
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	239,44
Limite settimanale per l'accredito dei contributi	12.451,00

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente	
Anno 2024	Euro
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto in forma cartacea	4,00
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto in forma elettronica	8,00
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o a unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione	5,29
<i>Fringe benefit</i> (tetto)	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato	
Anno 2024: soci delle cooperative della piccola pesca	Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato	120,00

Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	
Anno 2024: soci delle cooperative della piccola pesca	Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	2.488,14

Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile	
Anno 2024: soci delle cooperative della piccola pesca	Euro
Massimale annuo della base contributiva	119.650,00

Massimale contributivo per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere	
Anno 2024: soci delle cooperative della piccola pesca	Euro
Massimale contributivo annuo	218.102,00

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità	
Anno 2024: soci delle cooperative della piccola pesca	Euro
Retribuzione annua	56.586,00

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile unificata - ex Enpals

Lavoratori dello spettacolo

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995	
Anno 2024	Euro
Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 5% ripartito in egual misura tra datore di lavoro e lavoratore	119.650,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro:	55.008,00

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 - Anno 2024			
Fasce di retribuzione giornaliera		Massimale retribuzione giornaliera imponibile	Giorni contribuzione accreditati
Da Euro	A Euro	Euro	
872,01	1.744,00	872,00	1
1.744,01	4.360,00	1.744,00	2
4.360,01	6.976,00	2.616,00	3
6.976,01	9.592,00	3.488,00	4
9.592,01	12.208,00	4.360,00	5
12.208,01	15.696,00	5.232,00	6
15.696,01	19.184,00	6.104,00	7
19.184,01	In poi	6.976,00	8
Il contributo di solidarietà del 5%, egualmente ripartito tra datore di lavoro e lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione giornaliera che eccede il massimale relativo a ciascuna delle fasce riportate.			
L'aliquota aggiuntiva 1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 176 euro e fino al massimale relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera.			

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Sportivi professionisti

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995	
Anno 2024	Euro
Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 3,1% di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore fino a 827.562 euro	119.650,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro:	55.008,00

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995	
Anno 2024	Euro
Massimale di retribuzione giornaliera imponibile oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 3,1%, di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore fino a euro 2.796 giornalieri.	383,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione giornaliera eccedente euro:	176,00

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: ALIQUOTE 2024 PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

L'Inps, con circolare n. 24/2024, ha comunicato aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2024 per gli iscritti alla Gestione separata.

Contribuzione 2024 per la Gestione separata Inps e massimale di reddito

Aliquote degli iscritti alla Gestione Separata dal 1° gennaio 2024	
Liberi professionisti e collaboratori	Aliquota di versamento
Professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,07%
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	35,03%
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, che per l'anno 2024 è pari a 113.520,00 euro.

Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3.

Il versamento dei contributi dev'essere eseguito, tramite modello F24 telematico, dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi dev'essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2022, primo e secondo acconto 2023). L'acconto 2023 deve essere calcolato con le aliquote per il 2023.

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2023

I compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2023 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2022.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Minimale per l'accredito contributivo

Il minimale di reddito su cui è basato l'accredito dei contributi per l'anno 2023 è pari a 17.504 euro, pertanto gli iscritti, in relazione all'aliquota applicata, avranno l'accredito dell'intero anno purché abbiano versato un contributo annuale pari a:

- 4.200,96 euro se applicano l'aliquota del 24%;
- 4.591,30 euro se applicano l'aliquota del 26,23%;
- 5.902,35 euro se applicano l'aliquota del 33,72%;
- 6.131,65 euro se applicano l'aliquota del 35,05%.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 29 FEBBRAIO 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 29 febbraio 2023, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

Lunedì 5 febbraio

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim.

Decreto Flussi – Termini per le richieste per l'anno 2024

il D.P.C.M. 27 settembre 2023 ha stabilito la programmazione dei flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri per il periodo 2023-2025. L'art. 8 fissa i termini per le richieste di nulla osta al lavoro, che per l'anno 2024 potranno essere presentate con le seguenti decorrenze fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2024.

- a) Per lavoratori subordinati non stagionali di cui all'articolo 6, co. 3 lettera a), cittadini di paesi con cui l'Italia ha già accordi di collaborazione, quali Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina: dalle ore 9.00 del 5 febbraio 2024;
- b) per i gli altri lavoratori subordinati non stagionali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) e commi 4, e 5: dalle ore 9.00 del 7 febbraio 2024;
- c) Per i lavoratori stagionali di cui all'articolo 7: dalle ore 9.00 del 12 febbraio 2024.

Venerdì 16 febbraio

Irpef versamento ritenute - Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Imposta sostitutiva Tfr - Sostituti d'imposta

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulla rivalutazione del fondo Tfr maturata nel 2023.

Contributi Inps – Gestione Separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps - Artigiani e commercianti

Versamento della quarta rata trimestrale dei contributi relativi al 2023.

Autoliquidazione Inail - Versamento

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del premio Inail, relativo al saldo 2023 e all'acconto 2024.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inps ex Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Martedì 20 febbraio

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare fonchim.

Enasarco- Versamento

Versamento dei contributi relativi al quarto trimestre 2023, relativi agli agenti e rappresentanti.

Giovedì 29 febbraio

Fasi – Versamento

Pagamento dei contributi relativi al primo trimestre dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Autoliquidazione Inail – Invio Denuncia telematica

Termine per l'invio del modello di denuncia dell'autoliquidazione Inail 2023/2024, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematiche.

Inail - Domanda riduzione tasso

Termine per l'invio all'Inail della domanda per la concessione della riduzione del tasso medio per prevenzione.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2024

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di febbraio 2024.

CINEMATOGRAFIA - DOPPIAGGIO FILMS – ACCORDO 6 DICEMBRE 2023	
MINIMI RETRIBUTIVI	A regime la disciplina della parte economica del CCNL 6 dicembre 2023

LAVORAZIONI CONTO TERZI A FAÇON – LAIF – ACCORDO 31 GENNAIO 2023	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello Q: € 2.312,53

METALMECCANICA - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA – CONFAPI – ACCORDO 26 MAGGIO 2021	
WELFARE CONTRATTUALE	Erogazione strumenti welfare € 200

PANIFICAZIONE – FEDERPANIFICATORI – ACCORDO 13 GENNAIO 2023	
ELEMENTO PEREQUATIVO REGIONALE	Erogazione 2° tranche
LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E STRAORDINARIO	Maggiorazione a regime aziende ex CCNL Assipan

PANIFICAZIONE - FIESA – ACCORDO 31 MAGGIO 2022	
ELEMENTO PEREQUATIVO REGIONALE	Erogazione 2° tranche

PELLI E CUOIO INDUSTRIA – ACCORDO 26 MAGGIO 2023	
EGR	Erogazione

RECAPITO CORRISPONDENZA – CNA – ACCORDO 14 NOVEMBRE 2023	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 1Q: € 2.050,59

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

RECAPITO TELEGRAMMI ED ESPRESSI- ACCORDO 14 NOVEMBRE 2023

MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 1Q: € 2.050,59
---------------------------	------------------------

SOCCORSO STRADALE - ACCORDO 22 NOVEMBRE 2023

MINIMI RETRIBUTIVI	Livello Q: € 2.125,83
ASSISTENZA SANITARIA	In caso di omissione contributiva, EDR pari a 15€ per 13 mensilità

SERVIZI ASSISTENZIALI ANASTE – ACCORDO 27 DICEMBRE 2022

UNA TANTUM	Erogazione rata mensile
-------------------	-------------------------

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365